

## Delibera n° 211

Estratto del processo verbale della seduta del  
**29 gennaio 2009**

**oggetto:**

LR 17/2008, ART 12, COMMA 23. APPROVAZIONE MODULISTICA, MODALITÀ E TERMINI PER IL MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE.

<b>Renzo TONDO</b>	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
<b>Luca CIRIANI</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Elio DE ANNA</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Vladimir KOSIC</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Vanni LENNA</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
<b>Roberto MOLINARO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Riccardo RICCARDI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Alessia ROSOLEN</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
<b>Sandra SAVINO</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
<b>Federica SEGANTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Claudio VIOLINO</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

**Daniele BERTUZZI**      Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge 6 agosto 2008, n. 133 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria che all'articolo 77-ter, comma 1 così dispone: “ Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”;

**Vista** l'articolo 77-ter, comma 6, della legge 133/2008 che prevede: “Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno;

**Considerato** l'articolo 77-ter, comma 10 della medesima legge che prevede: “Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale”;

**Considerato** comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma, della Costituzione;

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2009) che all'articolo 12, comma 4 così dispone: “I commi da 5 a 27 definiscono, in via esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica”;

**Visto** in particolare l'articolo 12, comma 23, della legge n. 17/2008 che stabilisce: “La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, fissa le modalità operative, tra cui quelle connesse al monitoraggio di cui ai commi 21 e 22 e approva la relativa modulistica. Fino all'approvazione di tale deliberazione trovano applicazione le modalità operative e la modulistica previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2007, n. 64 (Determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49)”.

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;

**Visto** lo Statuto speciale di autonomia;

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **DELIBERA**

1. Di approvare i modelli 1 (ammontare del debito ai fini del patto – dati di previsione), 2 (ammontare del debito ai fini del patto – dati a rendiconto), 3 (equilibrio di parte corrente comuni e province e comunità montane), 4 (equilibrio di parte corrente - monitoraggio periodico per comuni e province e comunità montane), 5 (ammontare del debito ai fini del patto – dati cumulati triennio 2007-2009 a rendiconto), allegati parte integrante alla presente deliberazione, che gli enti soggetti al patto di stabilità devono inviare secondo le modalità ed i termini di seguito indicati.
2. Le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, inviano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento i modelli 1 e 3 indicanti l'ammontare del debito e l'equilibrio economico in sede di previsione.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane inviano, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, i modelli 2 e 3 con i dati del rendiconto. I comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti che conseguono triennialmente l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/Pil, compilano e inviano a consuntivo **anche** il modello 5 con i dati cumulati per il triennio 2007-2009. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento al patto di stabilità con conseguente applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto.
4. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che abbiano aderito alle regole del patto di stabilità, rispettano esclusivamente gli obblighi previsti dai commi 2 e 3, primo periodo. L'adesione al patto di stabilità si perfeziona con l'invio dei modelli di cui al comma 2 e della certificazione dell'organo di revisione di cui all'articolo 12, comma 24, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
5. Ai fini della compilazione dei modelli 1, 2 e 5 relativi al calcolo del rapporto debito/Pil, non rilevano tra i debiti pluriennali quelli nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime.
6. Le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane trasmettono semestralmente alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento e, per il secondo semestre, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e di cassa utilizzando il modello 4.
7. In occasione dei monitoraggi infrannuali di cui al comma 5, viene verificata, da parte del Servizio finanziario degli enti, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità l'ente è tenuto a fornire chiarimenti con nota che deve pervenire alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale, entro un mese dalla fine di ogni periodo di riferimento.
8. Per il monitoraggio di tutti gli adempimenti relativi al patto di stabilità, i dati vengono trasmessi utilizzando il "sistema web finanza locale", appositamente predisposto.

9. La Direzione centrale pianificazione territoriale autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, gestisce la banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno, anche per rilevazioni statistiche.
10. La Direzione centrale pianificazione territoriale autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, invia i prospetti riepilogativi del conseguimento degli obiettivi da parte degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, ai fini di valutazione degli andamenti di finanza pubblica e alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, al Consiglio delle Autonomie Locali – Udine, alle sedi regionali dell'Associazione Nazionale Comuni italiani, dell'Unione Province Italiane e dell'Unione nazionale Comunità ed Enti montani, a fini conoscitivi.
11. Ai fini dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in relazione al patto di stabilità, sarà cura della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza trasmettere alla Corte dei Conti i dati dalla stessa richiesti.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE